

ATTO COSTITUTIVO
Associazione Coordinamento per la Valutazione Educativa - CVE

L'anno 2025, il mese di settembre il giorno 17 in Roma, in Via Eurialo 102 sono presenti:

- 1) ALESSIA BARBAGLI nata a Firenze il 12/04/1972, residente in via Adelaide Bono Cairoli n. 5 - 00145 Roma, codice fiscale BRBLSS72D52D612O;
- 2) DANILO CORRADI nato a Frosinone il 07/09/1977 residente in Viale Spartaco n. 28 - 00174 Roma, codice fiscale CRRDNL77P07D810C;
- 3) CRISTIANO CORSINI nato a Roma il 06/03/1975, residente in via Genzano n. 83 - 00179 Roma, codice fiscale CRSCST75C06H501Z;
- 4) VALENTINA FELICI nata a Roma il 31/03/1979, residente in Via Tasso 39 - 00185 Roma, codice fiscale FLCVNT79C71H501R;
- 5) CARLA GUELI nata a Palermo il 02/03/1977, residente in Viale delle Gardenie 176- 00172 Roma, codice fiscale GLUCRL77C42G273W;
- 6) GIULIO IRACI nato a Roma il 30/07/1972, residente in Lungotevere Flaminio 58 - 00196 Roma, codice fiscale RCIGLI72L30H501Q;
- 7) MASSIMILIANO MANGANELLI nato a Tripoli (Libia) l'11/01/1966, residente in via Mario Rapisardi 21 - 00137 Roma, codice fiscale MNGMSM66A11Z326Y;
- 8) GIULIETTA STIRATI nata a Roma l'08/10/1966, residente in via G. Laurenzani 51 - 00133 Roma; codice fiscale STRGTT66R48H501U.

Le/I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la dott.ssa Valentina Felici che accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la dott.ssa Alessia Barbagli quale Segretaria ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto le/i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Le/I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione Associazione "Coordinamento per la Valutazione Educativa - CVE". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Via Eurialo 102, 00181 Roma.

ART.3

Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività rivolte alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della valutazione educativa come processo di miglioramento dell'apprendimento e dell'insegnamento:

- iniziative di formazione e autoformazione per docenti e studenti;
- formazione universitaria e postuniversitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse pedagogico e sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da sette (7) membri e nominano a farne parte:

1. ALESSIA BARBAGLI nata a Firenze il 12/04/1972, residente in via Adelaide Bono Cairoli n. 5 - 00145 Roma, codice fiscale BRBLSS72D52D612O;
2. DANILO CORRADI nato a Frosinone il 07/09/1977 residente in Viale Spartaco n. 28 - 00174 Roma, codice fiscale CRRDNL77P07D810C;
3. VALENTINA FELICI nata a Roma il 31/03/1979, residente in Via Tasso 39 - 00185 Roma, codice fiscale FLCVNT79C71H501R;
4. CARLA GUELI nata a Palermo il 02/03/1977, residente in Viale delle Gardenie 176 - 00172 Roma, codice fiscale GLUCRL77C42G273W;
5. GIULIO IRACI nato a Roma il 30/07/1972, residente in Lungotevere Flaminio 58 - 00196 Roma, codice fiscale RCIGLI72L30H501Q;
6. MASSIMILIANO MANGANELLI nato a Tripoli (Libia) l'11/01/1966, residente in via Mario Rapisardi 21 - 00137 Roma, codice fiscale MNGMSM66A11Z326Y;
7. GIULIETTA STIRATI nata a Roma l'08/10/1966, residente in via G. Laurenzani 51 - 00133 Roma; codice fiscale STRGTT66R48H501U.

A presidente viene eletta la Dott.ssa VALENTINA FELICI nata a Roma il 31/03/1979 e residente a Roma in via Tasso 39, codice fiscale FLCVNT79C71H501R;

Per le altre cariche vengono eletti:

- CARLA GUELI – Vice Presidente;
- CRISTIANO CORSINI – Direttore Scientifico;
- ALESSIA BARBAGLI – Consigliera con funzioni di segretaria e tesoriera.

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. tre (3) anni.

Tutti le/gli elette/i dichiarano espressamente di accettare la carica loro conferita e dichiarano, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2025, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di:

euro VENTI (€ 20/00) per le/i docenti a tempo indeterminato

euro QUINDICI (€ 15/00) per soci sostenitori (docenti a tempo determinato, studenti, genitori etc.)

Per gli anni successivi al 2025 l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuna/o delle/degli associate/i si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31.12.2025.

È parte integrante del presente atto lo statuto allegato sotto la lettera "A", definito su 22 articoli e steso su 12 fogli dattiloscritti.

L'Assemblea delibera di conferire alla Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Ai fini della registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle entrate competente per territorio si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo come sancito dall'Art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

ALESSIA BARBAGLI

Alessia Barbagli

DANILO CORRADI

Daniilo Corradi

CRISTIANO CORSINI

Cristiano Corsini

VALENTINA FELICI

Valentina Felici

CARLA GUELI

Carla Guei

GIULIO IRACI

Giulio Iraci

MASSIMILIANO MANGANELLI

Massimiliano Manganelli

GIULIETTA STIRATI

Giulietta Stirati

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Tribunale di Roma 5 Tribunale
N. 1658
Serie 3
Data 02/10/2025
REGISTRATO CON LURO
200 00
IL DIRIGENTE

STATUTO ASSOCIAZIONE CVE (Coordinamento per la Valutazione Educativa) - APS

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Coordinamento per la Valutazione Educativa CVE - APS, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Eurialo 102, cap 00181 nel comune di Roma.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e principi

L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Oggetto ed attività

Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività rivolte alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della valutazione educativa come processo di miglioramento dell'apprendimento e dell'insegnamento:

- iniziative di formazione e autoformazione per docenti e studenti;
- formazione universitaria e postuniversitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse pedagogico e sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 4 – Volontari

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte avvalendosi in prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari non meramente occasionali sono iscritti in apposito "registro volontari".



L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 5 – Associati - Requisiti e procedura di ammissione

Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda di ammissione reca la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, di conoscere ed obbligarci ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti attuativi approvati, nonché l'impegno al versamento della quota associativa iniziale e la quota associativa annuale, ove istituite, nella misura e nei termini previsti dallo statuto e dalle delibere degli organi sociali competenti.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda presentata e, entro trenta giorni dalla domanda, delibera in merito all'accoglimento, o meno, della domanda di adesione, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all'Assemblea dei soci, che delibera nel merito, alla prima riunione utile.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo;



- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali; a tali fini potrà essere redatto apposito regolamento che ne regolerà termini e condizioni, in adesione ai principi del CTS.
- Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione.
- e) partecipare alla vita associativa; è espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) morte.

Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il versamento della quota associativa annuale, non abbia provveduto al versamento della stessa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; in particolare è causa di esclusione l'uso del nome dell'associazione per promuovere eventi a scopo di lucro o in partenariato con istituzioni che abbiano scopo di lucro e comunque finalità non coerenti con i principi dello statuto richiamati nell'art. 2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.



Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dell'associato adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta che dispone l'esclusione. Sul ricorso presentato decide l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate, né possono vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. La quota associativa non è mai trasmissibile.

L'associato receduto, decaduto o escluso è tenuto alla restituzione di ogni eventuale bene di proprietà dell'Associazione, ricevuto in consegna.

Titolo III – Organi associativi

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice – Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto;

Art. 9 – Assemblea – Composizione e convocazione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
- c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione in tal senso dell'Assemblea soci;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale;
- f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea all'uopo convocata la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei soci presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati iscritti a libro soci.

Art. 12 - Verballi assemblea

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotati su apposito verbale redatto a cura di un segretario verbalizzante, designato di volta in volta, verbale che dovrà essere e sottoscritto da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario verbalizzante.

I verballi delle assemblee ordinarie e straordinarie sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente firmati in originale.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene data idonea pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede dell'Associazione nei successivi quindici (15) giorni alla medesima deliberazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti con un minimo di tre (3) ed un massimo di quindici (15) membri, inclusi Presidente e Vicepresidente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e i relativi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da tre consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno tre (3) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi mezzo, anche mediante ausili telematici (posta ordinaria, posta elettronica, fax, posta elettronica certificata).

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dei soci ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

Spetta al Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea;
- b) nominare il Direttore Scientifico, scegliendolo tra i propri associati;
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- e) predisporre il programma delle attività;
- f) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- g) determinare l'eventuale quota associativa di ammissione e l'eventuale quota associativa annuale individuando termini e modalità di pagamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- i) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- j) deliberare le convenzioni dell'Associazione con altri soggetti pubblici o privati.
- k) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma del presente articolo, che sono sempre assunte in forma collegiale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal *RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo Settore* non sono opponibili ai terzi.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un componente del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, possano prendere visione dei documenti di cui si discute, possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un consigliere presente, che assolve in quella sede alla funzione di segretario verbalizzante, e sono sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto l'adunanza.

I verbali vengono conservati agli atti, in originale, in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo.



Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea dei soci, ovvero obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge al superamento dei limiti previsti dal CTS, ha forma monocratica.

L'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro.

Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS.

Le verifiche dell'organo di controllo sono opportunamente verbalizzate e trascritte in apposito Registro, tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Art. 16 – Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli associati dotati di determinate competenze accademiche necessarie allo svolgimento della funzione.



In particolare il Direttore Scientifico si occupa di orientare le linee progettuali e di intervento dell'associazione ed è responsabile della progettazione e organizzazione delle attività scientifiche dell'Associazione e della coordinazione dei professionisti coinvolti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con pieno diritto di voto e contribuisce alle decisioni strategiche e operative.

La durata in carica del Direttore Scientifico è di tre esercizi, con possibilità di riconferma, come previsto dallo statuto. La sua partecipazione è obbligatoria, salvo impedimenti giustificati comunicati al Presidente.

Art. 17 - Libri sociali

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari, nel quale iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, senza oneri a carico dell'associazione, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 18 - Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote versate dagli associati;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- j) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.



Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, secondo le norme del codice del terzo settore.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno, che sono allegati al bilancio annuale.

Art. 20 – Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo V – Norme Finali

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio



L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione si estingue nei casi di cui all'art. 27 c.c. nonché in caso di insufficienza del patrimonio per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

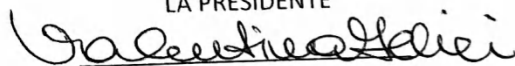
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di scioglimento dall'Assemblea straordinaria degli associati.

La medesima Assemblea straordinaria che determina lo scioglimento, può nominare, ove del caso, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

LA PRESIDENTE



LA SEGRETARIA

